REGOLAMENTO (CEE) N. 2308/69 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1732/69 relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 [4], in particolare l'articolo 7 a),

considerando che, conformemente all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1732/69 della Commissione, del 1° settembre 1969, relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2230/69 [6], gli acquirenti di burro venduto in base alle disposizioni di detto regolamento si impegnano a effettuare, o a far effettuare, la trasformazione di tale burro entro un mese a decorrere dal giorno della presa in consegna ; che, tenuto conto dell'esperienza, è opportuno portare questo termine di trasformazione a 45 giorni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1732/69, i termini « un mese » vengono sostituiti dai termini « quarantacinque giorni ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Per le operazioni in corso di cui al regolamento (CEE) n. 1732/69, gli impegni sottoscritti sono, su domanda dell'interessato, adattati alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 222 del 2. 9. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 283 dell'11. 11. 1969, pag. 6.